

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

DEL 3/3/2003

=====

OGGETTO: Approvazione regolamento servizio idrico.

=====

L'anno duemilatre il giorno tre del mese di marzo alle ore 18,05 e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla convocazione del Consiglio comunale in seduta urgente che è stata notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge e partecipata al Sindaco, all'appello nominale sono:

=====

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
Lupo Francesco	X				
Giambrone Giuseppe	X		Giracello Danilo	X	
Barbasso Calogero	X		Lupo Mario	X	
Guagenti Enza	X		Lombino Salvatore	X	
Reina Antonino	X		Alli Giovanna		X
Pellitteri Gaetano	X		Riolo Vincenzo		X
Reina Piera	X		La Greca Palmiro	X	
Centinaro Giuseppe	X				
Maggio Alfonso	X				

=====

Presenti n.13

Assenti n.2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vasile Salvatore.
Si dà atto che ai sensi dell'art.20 - comma 3° della l.r. 26 agosto 1992, n.7 è presente il Sindaco Dott.Carmelo Panepinto e gli Assessori Miceli Giovanni, Musacchia Paolo, Stornaiuolo Mario, Sciacchitano Angelo, De Maria Pietro e Micciché Filippo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giambrone Giuseppe Presidente del Consiglio - dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'O.d.G., premettendo che ai sensi dell'art. 12 della l.r. n.30/2000, sulla proposta di deliberazione hanno espresso:

il respons.del serv., per la regolarità tecnica,parere favorevole

L'assessore Miccichè relaziona sulla proposta inerente il nuovo regolamento del servizio idrico, ricorda che dare un nuovo regolamento in materia alla comunità sangiovese, improntato ad un principio di maggiore equità, era nel programma elettorale di questa Amministrazione.

Il consigliere Giracello evidenzia che su tale argomento occorre maggiori tempi di riflessione e perciò non condivide la convocazione d'urgenza del Consiglio. Evidenzia anche che se da un lato è condivisibile lo scaglionamento non è condivisibile la differenziazione esasperata degli scaglioni perchè ciò comporterebbe una difficile applicazione delle stesse tariffe da parte dell'ufficio. Evidenzia ancora che lo scaglionamento proposto rischia di diventare eccessivamente penalizzante per le famiglie monoreddito.

L'assessore Miccichè evidenzia che lo studio fatto è stato elaborato su dati precisi ed è frutto di un lavoro di diversi mesi.

Alle ore 21,30 entra il consigliere La Greca Palmiro.

Il consigliere Pellitteri evidenzia che il nuovo regolamento contiene tantissimi elementi del vecchio, ma il problema più urgente, rileva, è quello di ultimare la collocazione dei contatori perchè effettivamente da parte degli utenti sia pagato il canone in maniera equa.

Il consigliere La Greca Palmiro contesta il fatto di avere convocato il consiglio con urgenza per tale importante materia, perciò propone il rinvio dell'argomento per un maggiore approfondimento e ricorda l'urgenza di completare la collocazione dei contatori.

Il Presidente ricorda che i consiglieri hanno avuto l'opportunità di esaminare il regolamento da diversi mesi in quanto era già stato inserito all'ordine del giorno del Consiglio precedente.

Il consigliere La Greca evidenzia che alcuni articoli hanno bisogno di essere integrati o meglio esposti come per esempio l'art. 7 - 12 - 14 - 21 - 23 - 30.

Dopo di che esce dall'aula il consigliere Pellitteri.

Il Presidente invita i signori capogruppo a fare le loro dichiarazioni di voto sulla proposta.

Il capogruppo Reina Piera evidenzia che già è la seconda volta che viene portata tale proposta all'attenzione del Consiglio Comunale ed evidenzia che la tariffa non equa è proprio la tariffa unica, perciò la nuova proposta, nelle more che vengano installati tutti i contatori sicuramente risulta molto più equa della tariffa unica. Annuncia il voto favorevole del gruppo della Casa della Libertà.

Il consigliere Guagenti Enza, capogruppo di A.N., annuncia il voto favorevole.

Il consigliere Giracello dichiara il voto contrario del gruppo di minoranza per le motivazioni addotte dai consiglieri di minoranza intervenuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta inerente l'approvazione del nuovo regolamento servizio idrico;
SENTITI i vari interventi;
VISTA la Legge 08.06.1990 n.142 come recepita con L.R.11.12.1991 n.48;

VISTA la L.R. 03.12.1991 n.44;

VISTA la L.R. 26.08.1992 n.7;

VISTA la L.R. 01.09.1993 n.26;

VISTA la l.r. 32/94;

VISTA la l.r. 23/97;

VISTA la l.r. 23/98;

VISTA la l.r. 30/2000;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 contrari essendo 12 i presenti dei quali 12 i votanti e zero gli astenuti,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta inerente l'approvazione del regolamento servizio idrico, che viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

Proposta di deliberazione

Prot. n°

oggetto:

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO IN ECONOMIA DELL'ACQUEDOTTO**

IL CONSIGLIO

VISTA la proposta della Giunta Municipale –Assessore Proponente Filippo Miccichè;

VISTO IL regolamento Comunale per il servizio in economia degli acquedotti, approvato con Delibera Consiliare n° 103 del 01.08.1994, resa esecutiva dal CO.RE.CO. sezione centrale, nella seduta del 29.09.1994 – dec.n° 13114/13618;

RITENUTO nelle more dell'installazione e messa in esercizio dei contatori, di modificare i criteri di determinazione presuntiva dei consumi idrici applicando tariffe differenziate in funzione della destinazione dell'utenza, secondo principi più equi e rispondenti agli effettivi fabbisogni e consumi;

RITENUTO di modificare anche i criteri di determinazione della tariffa applicata ai consumi attraverso la lettura dei contatori, utilizzando una impostazione più semplice e che tenga in dovuta considerazione sia la tipologia lavorativa che le fasce di consumi;

VISTO che le modifiche apportate al precedente regolamento, sia in termine di sostituzione che di spostamento degli articoli, sono tali da determinare l'adozione di un nuovo regolamento:

DELIBERA

- Di approvare **IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO IN ECONOMIA DELL'ACQUEDOTTO**;
- Di dare atto che con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonchè ogni altra disciplina con esso contrastante;

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica

Il Resp.le del Servizio

(Dott. Maria Curto)




Il Dirigente dell'Area Tecnica

(Ing. Carmelo Pellitteri)




Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

Il Resp.le del Servizio



Il Segretario Comunale

(Dott. Salvatore Vasile)





COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO COMUNALE

Per il servizio in economia degli acquedotti

Servizio acquedotto

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Carmelo Pellitteri

Ufficio Tributi

Il responsabile del servizio
Dott. Maria Curto

L'Assessore proponente

Arch. Filippo Micciché

TITOLO I° DISPOSIZIONE GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

- presente regolamento disciplina le forniture relative all' acquedotto comunale.

Art. 2

Finalità

- ■ servizio mira ad un adeguato soddisfacimento dei bisogni dei cittadini da perseguire attraverso una oculata gestione delle risorse disponibili.

Art. 3

Somministrazione dell'acqua

L'acqua potabile viene somministrata ai fabbricati posti lungo le vie percorse da condutture, secondo le modalità e condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 4

Gestione del servizio

- ■ servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto a norma di legge in economia dal comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali, o tramite gestione di terzi o attraverso la gestione diretta dell'A.T.O.
- La gestione del servizio, per le rispettive competenze, è affidata ad una apposita struttura dell'Area Tecnica del Comune per gli aspetti tecnici ed operativi, denominata "Servizio acquedotto", e ad una apposita struttura dell'Area Finanziaria per quanto riguarda la parte finanziaria e tariffaria; le due strutture, in costante collaborazione, aggiornano i dati, verificano il funzionamento del servizio, per una efficace conduzione amministrativa e tecnica.

Art. 5

Proprietà delle tubazioni

- Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.
- Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 6

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

- La sorveglianza e la manutenzione della rete idrica comunale e delle diramazioni secondarie per gli allacciamenti privati è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale che opererà attraverso il Servizio Acquedotto.
- Gli interventi, saranno eseguiti in via ordinaria dal personale dipendente e, solo in via eccezionale, da personale straordinario.

Art. 7

Costruzione della rete del suolo pubblico

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico viene costruita direttamente dal Comune: in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata. Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico alle seguenti condizioni:

- 1) che venga presentato apposito progetto esecutivo;*
- 2) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Servizio Acquedotto;*
- 3) che i lavori vengano iniziati solo dopo avere ottenuto apposita autorizzazione;*
- 4) che vengano assunti, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda le regolamentazione del traffico.*

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Servizio Acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

TITOLO II° CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 8 Tipologia delle concessioni

Le forniture si distinguono in :

- a) forniture per uso domestico
- b) forniture per uso extra domestico (Commerciale – Artigianale – Industriale – Agricolo)
- c) forniture per uso pubblico (Enti e Scuole pubbliche – uffici pubblici non comunali)
- d) forniture per uso provvisorio o occasionale

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

Art. 9 Richieste di Concessione

- La domanda va presentata per iscritto su apposito modulo predisposto dall'Ufficio.
- La domanda deve indicare:
 - 1. la tipologia della fornitura;
 - 2. l'ubicazione dello stabile;
 - 3. estremi della concessione edilizia o altro titolo autorizzatorio;
 - 4. dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - 5. dichiarazione di sottomissione alle norme del presente regolamento.
- La domanda può essere presentata e sottoscritta dal proprietario dell'immobile, dal locatore o da altro soggetto interessato alla fornitura del servizio.

Art. 10 Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

Prima della stipula del contratto di cui al precedente articolo, gli interessati dovranno versare, presso la Tesoreria comunale, a titolo di rimborso di spese contrattuali, le somme di seguito specificate, oltre ai diritti di segreteria, dovuti a norma di legge, sul contratto medesimo.

- a) forniture per uso domestico €.
- b) forniture per uso extra domestico €.
- c) forniture per uso pubblico €.
- d) forniture per uso provvisorio o occasionale €.

Art. 11

Rilascio delle concessioni

- Le concessioni sono autorizzate dal Dirigente competente e formano oggetto di apposito contratto, stipulato in forma di scrittura privata.
- *Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente.*
- *Il presente regolamento disciplina tutte le utenze da chiunque richieste; esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.*

Art. 12

Contratto di utenza

- Per utenza va intesa ciascuna unità edilizia servita dall'acquedotto comunale.
- Di norma ad unità abitativa deve corrispondere un nucleo familiare; Non sono ammesse concessioni uniche per più appartamenti. In caso di uso domestico da parte di interi condomini, saranno addebitati tanti canoni annuali per quante unità familiari sono presenti.
- La tariffa per l'uso domestico comprende anche i garages e i magazzini annessi all'abitazione.
- Le attività assoggettabili a tariffa del tipo extradomestico (*Commerciale - Artigianale - Industriale - Agricolo - uffici pubblici non comunali ecc.*), seppure annesse all'abitazione, sono soggette ad autonomo contratto di utenza. Non è pertanto consentito per le utenze del tipo extradomestico l'uso di attacchi derivati ad utenze di tipo domestico.
- Nel caso di condomini in cui insistono utenze appartenenti a categorie eterogenee (attività economiche e domestiche) serviti da un unico allaccio o contatore, ai fini della determinazione della tariffa si utilizzerà la tariffazione del canone fisso annuo più elevata.
- All'addebito del costo dell'acqua si aggiunge sempre quello per i canoni di scarico in fogna pubblica e di depurazione delle acque reflue, quest'ultimo dovendosi corrispondere anche se la fogna pubblica non è collegata al depuratore centralizzato.
- Per il ripristino dell'utenza, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere i versamenti e la richiesta, essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

Art. 13

Durata dei contratti di fornitura

- La concessione è attribuita per un anno solare, ed allo scadere dello stesso si intende tacitamente rinnovata se non interviene da parte del concessionario domanda di disdetta da presentare entro il primo Dicembre di ogni anno.
- qualora la concessione venisse disdetta prima di tale termine, l'utente è tenuto a saldare il canone annuale e la quantità di acqua registrata dal contatore.

- Il concessionario ha l'obbligo di presentare al Servizio acquedotto la denuncia di variazione entro 15 giorni dalla cessazione dell'utenza con l'indicazione della lettura di consumo finale.

ART. 14

Obblighi del cedente l'immobile

In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile ad altri, il proprietario cedente non sarà prosciolto dai suoi impegni verso il Comune se non quando il proprietario subentrante avrà assunto per proprio conto la concessione.

ART. 15

Prerogative dell'Ente

- La concessione può essere revocata o sospesa dal Comune, oltre che nei casi di inadempienza da parte dell'utente, per causa di forza maggiore, che interrompa il deflusso o diminuisca il carico dell'acqua.
- Nel caso di morosità oltre ai provvedimenti di cui al comma 1°, il Comune procederà al recupero coatto del credito per capitale e accessori con le speciali procedure di legge.
- Nei periodi estivi ed in quelli di scarsità di acqua il Comune si riserva il diritto di ridurre l'orario dell'erogazione sia di giorno che di notte o di limitarne l'afflusso. In tali casi l'Amministrazione Comunale assicura ampia pubblicità preventiva.
- In nessun caso di sospensione l'utente potrà pretendere indennizzi o diminuzioni di pagamento.
- Nel caso di scarsa possibilità delle sorgenti, l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

ART. 16

Sospensione della fornitura

- La sospensione della fornitura può essere consentita per periodi non inferiori a sei mesi. In tal caso si procederà subito alla piombatura della condotta di adduzione sino alla scadenza della sospensione.
- Per la chiusura e la riapertura della fornitura l'utente dovrà versare anticipatamente e in un'unica soluzione la somma di € IVA compresa.

ART. 17

Divieti imposti all'utente

Senza l'autorizzazione del Comune è proibito, e sotto pena di immediata rescissione del contratto, oltre l'esperimento dei diritti per danni ed interessi:

- che sulle rispettive diramazioni, sia interne che esterne degli edifici, siano fatte installare dagli abbonati prese di acqua a favore di terzi o variazioni a proprio favore;

- che sia ceduta ad altri gratuitamente tutta o parte dell'acqua concessa agli abbonati, eccetto il caso di cessione o vendita dell'edificio o altro legale passaggio di proprietà.
- E' proibito altresì, sotto pena di revoca della concessione, di adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nella richiesta di concessione.

ART. 18

Riscossione

Per la riscossione, il Comune predisporrà, ai fini del pagamento da parte dell'utente, un ruolo annuale suddiviso in un numero di rate non inferiore a due e non superiore a quattro, con possibilità dello stesso utente di pagare in un'unica soluzione.

Art. 19

CONTRIBUTI STRAORDINARI

- A favore dei nuclei familiari con particolari situazioni di disagio economico-sociale, Il Consiglio Comunale può determinare annualmente, a seguito di apposita relazione dell' ufficio Sociale, la riduzione o l' esenzione totale del canone per il servizio idrico.
- Per beneficiare delle suddette agevolazioni l'interessato deve presentare al protocollo generale, dal primo gennaio al 31 luglio di ogni anno apposita domanda scritta contenente:
 1. dati anagrafici del richiedente;
 2. ubicazione dello stabile in cui risiede il nucleo familiare;
 3. dichiarazione sostitutiva delle condizioni del nucleo familiare relativa all'anno precedente;
 4. valutazione degli assistenti sociali;
 5. richiesta scritta e motivata del Dirigente dell'Unità di direzione dei servizi sociali-Assistenziali.
- Le esenzioni o le riduzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi per il servizio idrico.



TITOLO III°
CRITERI DI DETERMINAZIONE PRESUNTIVA DEI CONSUMI

ART. 20
CRITERI DI DETERMINAZIONE PRESUNTIVA

- Nelle more dell'installazione e messa in esercizio dei contatori, il Consiglio Comunale delibererà annualmente sui criteri di determinazione dei consumi.
- Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la determinazione dei consumi della lettura dei contatori, questi verranno calcolati presuntivamente sulla base dei criteri di seguito specificati.

ART. 21
UTENZA USO DOMESTICO

Acqua (a)	Acque reflue (b)	Depurazione (c)	Iva 10 % (d)		CANONE ANNUO (a+b+c+d)
€.....	€.....	€.....	€.....	=	€.....

A) Utenze domestiche CANONE ANNUO FISSO

AGEVOLAZIONI:

- b) persone singole di età > anni 60RIDUZIONE CANONE DEL 25 %
- c) utenti emigratiRIDUZIONE CANONE DEL 70 %
- d) non residenti per lavoroRIDUZIONE CANONE DEL 50 %
- e) utenti Consorzio AG 3 (b + c + d)
- f) utenti non serviti da rete fognante (a + d)

- La tariffa per l'uso domestico comprende anche i garages ed i magazzini annessi all'abitazione.
- In caso di uso domestico da parte di interi condomini, saranno addebitati tanti canoni annuali per quante unità familiari sono presenti.
- All'addebito del costo dell'acqua si aggiunge sempre quello per i canoni di scarico in fogna pubblica e di depurazione delle acque reflue, quest'ultimo dovendosi corrispondere anche se la fogna pubblica non è collegata al depuratore centralizzato.

ART. 22
UTENZA USO EXTRA DOMESTICO

TIPOLOGIA ATTIVITA'	ELEVATO CONSUMO	ALTO CONSUMO	MEDIO CONSUMO	BASSO CONSUMO
PUBBLICI ESERCIZI	RISTORANTI PASTICCERIE GELATERIE PIZZERIE	SELF SERVICE	BAR (somministrazione) OSTERIE PUB BIRRERIE	
NEGOZI BENI DEPERIBILI		PANIFICI	PANINERIE PESCHERIE SALUMI E FORMAGGI FIORI E PIANTE SUPERMERCATI MACELLERIE	TABACCHERIE ORTOFRUTTA ALIMENTARI (<MQ.100)
TERZIARIO				ABBIGLIAMENTO CALZATURE ARREDAMENTI ELETTRODOMESTICI ARTIC. DA REGALO FERRAMENTA CARTOLERIE LIBRERIE PROFUMERIE FARMACIE
COMUNITA'		SCUOLE CASE DI CURA RICOVERI ALBERGHI	CASERME COLLEGI PENSIONI	
ARTIGIANATO	AUTOLAVAGGI OLEIFICI	PARRUCCHERIE LABOR. MARMO	SALE DA BARBA (<MQ.50) LAVANDERIE SALUMERIE	AUTOFFICINE ELETTRICISTI GOMMISTI FALEGNAMERIE CARROZZERIE FABBRI SALOTTIFICI
MOSTRE - ESPOSIZIONI			PALESTRE CENTRI SPORTIVI CINEMA TEATRI	AUTOSALONI ESPOSIZ. MOBILI
CANONE ANNUO :	ELEVATO CONSUMO	ALTO CONSUMO	MEDIO CONSUMO	BASSO CONSUMO
	€	€	€	€

TITOLO IV °

CONTATORI

Art. 23

Tipo e calibro del contatore

- Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione.
- I contatori sono di proprietà del Comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell' integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.
- Quando, a richiesta dell'utente, per cause di anomalo funzionamento dell'apparecchio, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all' utente.

Art. 24

Posizione dei contatori

- I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il Servizio Acquedotto.
- A valle del contatore dovrà essere collocato a cura e a spese dell' utente un rubinetto di arresto.
- Di norma la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.
- Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito sugello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.
- Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento , il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l' esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Art. 25

Contatori in fabbricati con piu' utenti

- Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.
- Non sono ammesse concessioni uniche per più appartamenti. In caso di uso domestico da parte di interi condomini, saranno addebitati tanti canoni annuali per quante unità familiari sono presenti.
- Nei fabbricati con piu' utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro.

Art. 26
Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombre e pulite le nicchie dei contatori assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne lo sportello della nicchia. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 27
Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

- Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Servizio Acquedotto disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche.
- Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza della lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto.
- Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro limiti di tolleranza compresi tra + 0 / 5% , l'utente è tenuto a corrispondere la somma di €.....per il rimborso delle spese di verifica.

Art. 28
Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

Art. 29
Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori

- I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nei seguenti periodi:
 1. almeno una volta l'anno ed entro il primo bimestre dell'anno successivo, secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del Servizio Acquedotto.
 2. Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, può essere disposta previa notifica, la chiusura dell'utenza.
 3. La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo aver effettuato la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.
 4. Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Art. 30

Guasti agli apparecchi

- L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.
- Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio acquedotto.
- In caso di accertata avaria dell'apparecchio, il fontaniere comunale d'intesa con l'utente procederà alla sostituzione del contatore, previa presentazione di quest'ultimo della relativa ricevuta di versamento della spesa necessaria, determinata in €, da intestare al Comune di San Giovanni Gemini - c/c 12112926 - causale: "sostituzione contatore per avaria".

Art. 31

Vigilanza

- Il servizio Acquedotti ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.
- I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.
- In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
- Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

Art. 32

Portata garantita

- Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrate della derivazione in proprietà privata.
- Non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.
- Il Servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 33

Tariffe

Le tariffe applicate ai consumi, ed altri diritti onerosi non previsti del presente regolamento verranno determinate periodicamente dal consiglio Comunale nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del D.L. 2 Marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, le categorie d'utenza vengono così suddivise:

tabella (a) **TARIFFARIO**

			CANONE ANNUO FISSO	FASCIA "A" da 0 a 100 mc.	FASCIA "B" da 101 a 250 mc.	FASCIA "C" OLTRE 250 mc.
categoria	1	€				
Categoria	2	€				
Categoria	3	€				
Categoria	4	€				
Categoria	5	€				
Categoria	6	€				
Categoria	7	€				

tabella (b) **LEGENDA**

categoria	1	Usò civile abitazione – Fabbricati rurali
categoria	2	Usò commerciale
categoria	3	Usò artigianale
categoria	4	Usò industriale
categoria	5	Usò pubblico
categoria	6	Aziende agricole – allevamento bestiame
categoria	7	Usò allaccio provvisorio

- All'addebito del costo dell'acqua si aggiunge sempre quello per i canoni di scarico in fogna pubblica e di depurazione delle acque reflue, quest'ultimo dovendosi corrispondere anche se la fogna pubblica non è collegata al depuratore centralizzato.

TITOLO V°
FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 36

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio della fognatura e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 37

Fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici. I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri 50.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 38

Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'annaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lettera b), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art. 39

Installazione di contatore

Le fontane di cui agli artt. Precedenti del presente capo di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

Art. 40

Servizi pubblici non gestiti del Comune

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate "Forniture di uso pubblico" quelle relative a:

- a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
- b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione e della Provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente art. dovranno essere dotate di contatore.

TITOLO VI°

CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Art. 41

Concessione temporanee e/o speciali

- In relazione alla disponibilità degli impianti, potranno essere fatte concessioni temporanee e/o speciali alle seguenti condizioni:
 - dovranno risultare da apposito contratto;
 - dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente regolamento, compatibili con la temporaneità e/o specialità della concessione.

Devono intendersi per:

- **concessioni temporanee:** quelle limitate temporaneamente e alla cui scadenza viene interrotta la fornitura e rimosso il contatore;
- **concessioni speciali:** quelle riguardanti gli utenti che abitualmente dimorano in luogo diverso da quello dell'abitazione servita, ma che richiedono il mantenimento dell'allaccio a tempo indeterminato.

Art. 42

TARIFFE PER LE CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.

Sono, inoltre, a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla conduttura pubblica.

Qualora dovessero verificarsi le condizioni, le tariffe per le concessioni temporanee e/o speciali verranno così determinate:

concessioni temporanee:

- i consumi vengono determinati sulla base degli stessi criteri di cui all'art.32, ma ridotti in 1/12°. La conseguente tariffa, calcolata su base mensile, sarà applicata in relazione all'effettivo periodo di erogazione, ma con maggiorazione del 20%.

concessioni speciali:

- determinati i consumi sulla base dei criteri di cui all'art.32, la conseguente tariffa verrà ridotta del 50% per quegli utenti che risiedono per lavoro, unitamente al proprio nucleo familiare, in campagna o in altro comune; e del 70% per gli utenti emigrati, che risiedono all'estero, ma che utilizzano l'abitazione servita per periodi limitati dell'anno.

Art. 43

Concessioni speciali per cantieri edili

- Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.
- Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della Concessione edilizia o della autorizzazione.

Art. 44

OBBLIGHI DELL'UTENTE – CONTROLLI

- E' fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'Ufficio Comunale, L'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito.
- Il Servizio acquedotto potrà, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

Art. 45

Concessione delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

TITOLO VII°

NORME PENALI

Art. 46

Prelievi abusivi

- Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.
- Se tale prelievo è effettuato senza concessione usufruendo di una utenza disdetta oppure chiusa con apposizione di sigilli nonchè quando vengono tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una penale variabile da € 103,29 a € 258,23.
- Per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in misura variabile da € 51,65 a € 103,29
- In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo dell'acqua determinato dal servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 47

Contestazione delle infrazioni

- Le infrazioni delle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da Agenti del " Servizio Acquedotto" che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.
- Ogni infrazione dà al Servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 48

Norme penali

- Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta eccezione per quella di cui al precedente articolo, sono così disciplinate:
- dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico grande della legge Comunale e Provinciale approvato con R. D. 3 Marzo 1934, n° 383, come modificato con l' art.9 della legge 9 Giugno 1947, n° 530;
- dall'at. 41 e seguenti della legge urbanistica 17 Agosto 1942, n° 1150 e successive modificazioni ed aggiunte;
- dall' art. 650 del Codice Penale;
- dall' art. 17 del T. U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16 Giugno 1931,
- n° 773; salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

Art. 49

Applicazioni delle norme di diritto comune

- Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

TITOLO VIII°
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Variazioni al regolamento

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune.

Art. 51

Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 52

Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta Municipale, caso per caso.

Avverso la decisione della Giunta Municipale è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.

Art. 53

Disposizioni precedenti

Sono prorogati tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 54

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 62, 6° comma, del T.U. L. C.P. 3° Marzo 1934, n° 383, e dell'art. 25 della legge 27 Dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 55

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62, 3° comma, del T.U. 3° Marzo 1934, n° 383, e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento d'esame da parte del CO.RE.CO.